



COMUNE DI GIOIOSA JONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIOSA JONICA

modulo da firmare in ogni pagina e in calce per presa visione e accettazione

Finanziamento: Comune di Gioiosa Jonica

Importo del servizio a base d'asta: Importo di euro 1,20 giornaliero per ogni cane ospitato, + IVA al 20% .

Riferimenti normativi: LRC 41/90 e successive modifiche e integrazioni (in particolare LRC 3 marzo 2000, n. 4); Legge 14 agosto 1991, n. 281; Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2004, n. 833; D.Lgs 157/95;

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Gestione del servizio di trasporto, prima accoglienza e successiva custodia e ospitalità dei cani randagi per la durata di anni uno, nella piena osservanza della Legge 14 agosto 1991 n.281 e della L.R.C. 5 maggio 1990 n. 41 e s.m.i.

I servizi oggetto dell'appalto concernono le prestazioni previste nel presente capitolato speciale allegato al bando di gara che dovranno essere fornite da parte del titolare aggiudicatario in orario diurno di tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Nello specifico: servizio di trasporto, prima accoglienza e successiva custodia e ospitalità dei cani randagi, su richiesta anche telefonica del Comando di Polizia Municipale, alla presenza del personale del Servizio Veterinario dell'ASL che provvede alla cattura e di personale

comunale; inoltre, si dovrà provvedere al prelievo dei cani presso le strutture che precedentemente eseguivano detto servizio.

Le suddette prestazioni si svolgeranno con le modalità ed i costi di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A GARA

sono ammessi a partecipare i soggetti in regola con la normativa vigente relativa all'esercizio di tale attività, con tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge, sia di carattere sanitario che di carattere fiscale.

Art. 3 - SERVIZIO TRASPORTO E SERVIZIO ALBERGAZIONE

a) Servizio di trasporto dei cani:

Il Servizio di trasporto cani randagi catturati dal relativo Servizio Veterinario della competente ASL sul territorio comunale deve avvenire esclusivamente dietro segnalazione anche telefonica dell'Ufficio della Polizia Municipale alla presenza di personale comunale e del personale che provvede alla cattura;

b) Servizio di albergo dei cani:

la presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro. La ditta aggiudicataria non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione del Comune nelle forme e con le modalità di cui al precedente comma a);

- la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'esecuzione di tutti gli interventi sanitari e medico-veterinari, previsti dalla legge (*osservazione sanitaria, profilassi sanitaria, operazioni di identificazione elettronica, ecc.*) avvalendosi del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale per le operazioni di sua competenza;
- la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura e comunque secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo 4 della presente convenzione;
- la ditta aggiudicataria, laddove riscontri l'esistenza di un tatuaggio o di un microchip sull'animale, svolge presso l'Azienda Sanitaria Locale, competente alla tenuta dell'anagrafe canina, le operazioni di ricerca del proprietario. Qualora risulti identificabile il proprietario o detentore del cane, questo è sollecitamente invitato a prelevare l'animale.
- Al momento del ritiro del cane, viene compilata apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale restituito e del proprietario o detentore, che dovrà sottoscriverla.

Tale scheda è trasmessa, anche via fax, al Comune di Gioiosa Jonica ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

- I cani vaganti, non identificati al momento della cattura o identificati, ma per i quali non sia stato possibile rintracciare il proprietario, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento.
- La ditta aggiudicataria si impegna a ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili.

La cessione dei cani è fatta solo dietro compilazione di apposita scheda nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale ceduto e della persona che lo ritira.

- La scheda di cessione è debitamente sottoscritta da chi provvede al ritiro del cane, al fine dell'assunzione di specifica responsabilità a garanzia del buon trattamento dell'animale.

La cessione dell'animale viene sollecitamente comunicata al Comune a cura della ditta aggiudicataria per consentire i riscontri, gli accertamenti e gli eventuali adempimenti del caso.

Art. 4 - MODALITÀ TECNICO OPERATIVE

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità tecnico operative:

1. alimentazione giornaliera dei soggetti ricoverati con alimento secco a base di crocchette e riso soffiato e/o con riso cotto o soffiato con macinato di carne fresca o congelata e/o con riso soffiato con carne pastorizzata;
2. attività di sgambatura giornaliera, usufruendo dell'apposita area;
3. ricovero in uno spazio sufficiente per come definito dall'art. 14 della LRC n. 41/1990;
4. comunicazione immediata via fax, dell'eventuale decesso dei soggetti;
5. trasporto dei cani catturati dal Servizio veterinario e consegnati alla presenza di personale comunale e lettura del tatuaggio o microchip ed eventuale restituzione del cane al proprietario;
6. rendicontazione mensile circa il numero di animali provenienti dal Comune di Gioiosa Jonica ricoverati presso il canile.
7. assistenza veterinaria: Nel caso si presenti la necessità di somministrare farmaci, di interventi veterinari (*sanitari e chirurgici*) e di degenza.

Art. 5– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto gestore del servizio di custodia dei cani randagi avverrà in base al criterio del prezzo più basso.

L'offerta sarà costituita da due plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura denominati "A" e "B" riportanti sopra la seguente dicitura:

- plico "A": documentazione amministrativa;
- plico n. "B": offerta economica.

I plichi saranno racchiusi in un unico involucro anch'esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Art. 6 – DURATA DELLA GESTIONE

L'appalto della gestione del servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi è fissato per il periodo di anni uno rinnovabile per un ulteriore identico periodo previa valutazione favorevole del servizio svolto ed espresso atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI E FUNZIONI GENERALI

Funzioni del gestore

Il gestore del canile si assume quale impegno primario quello di trovare nuovi proprietari ai cani randagi ospiti all'interno della struttura, sensibilizzando questi ultimi alle corrette cure ed al buon mantenimento degli animali.

A tal fine il gestore è tenuto a concordare con l'ente gli orari giornalieri durante i quali i cani ospitati potranno essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

Previa autorizzazione scritta dell'ente i cani ospitati potranno essere ceduti per un periodo di prova a privati che ne facciano richiesta. Il gestore comunicherà all'ente l'eventuale cessione temporanea.

Il gestore del canile dovrà provvedere ordinariamente alle operazioni di custodia, pulizia ed alimentazione dei cani presenti nei box, oltre ad assicurare il mantenimento delle condizioni igieniche dei locali del canile e dei box stessi.

Funzioni dell'Amministrazione

Il Comune promuoverà e pubblicherà tutte le iniziative per l'adozione di cani randagi, avvalendosi anche dell'attività delle associazioni di volontariato: a tal fine, dovranno essere concordate con il gestore proposte per una maggiore flessibilità ed apertura agli interessati della struttura, consentendo varie forme di affidamento che possano costituire incentivo all'adozione (es. passeggiate quotidiane, visite prolungate ecc).

Art. 8 – CONTROLLI.

Il Comune di Gioiosa Jonica si riserva di effettuare controlli, di norma durante gli orari di apertura del canile; nel caso di segnalazioni ed emergenze i controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento e quindi il gestore dovrà consentire l'accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle condizioni di agibilità dei locali. Eventuali dinieghi saranno causa di risoluzione contrattuale.

Art. 9 OFFERTA ECONOMICA

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di trasporto, mantenimento e cura giornaliera al quale dovrà essere applicata l' IVA al 20% per ogni cane ospitato sarà determinato dal prezzo a base d'asta depurato dal ribasso offerto. **Il ribasso effettuato sarà del _____ in cifra _____ virgola _____.**

Art. 10 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il gestore presenterà con cadenza mensile le fatture relative alla prestazione offerta. L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura detratte le eventuali penali applicate con la procedura di cui al successivo Art. 12.

Art. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere il contratto in ogni momento previa diffida, per provata inadempienza da parte del gestore degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal gestore stesso fino al ricevimento della diffida.

Il gestore può chiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso gestore, secondo il disposto dell'art. 1672 C.C.;
- nel caso in cui l'amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 PENALI

La penale per ogni ipotesi di inadempimento è fissata in Euro 50,00 e potrà essere applicata previa contestazione inviata anche a mezzo fax dal Responsabile del Servizio con invito a presentare controdeduzioni nel termine di giorni tre. Se le controdeduzioni non vengono accolte la penale viene applicata detraendo il relativo importo dalla successiva fattura.

Art. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della struttura in oggetto; resta sempre però esonerato il

Comune da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dalla presente gestione.

Art. 14 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del gestore.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

AGOSTINO Pasquale

Per presa visione e accettazione

Luogo e data _____